

29 novembre 2017

BONUS PUBBLICITÀ: CHIARIMENTI DEL DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA



L'agevolazione fiscale, nella forma del credito d'imposta, per gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati su giornali quotidiani e periodici, sulle emittenti radiofoniche e televisive locali, prevista originariamente nell'articolo 57-bis del D.L. n. 50/2017, convertito con modificazioni nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017, ha subito alcune modifiche con l'intervento dell'articolo 4 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148. Con l'introduzione di detto articolo, infatti, è stato anche definito lo stanziamento delle risorse finalizzate a questa misura.

Le modifiche del D.L. n. 148/2017 – Le modifiche apportate dal D.L. n. 148/2017, presenti nell'articolo 4, riguardano, innanzitutto, il comma 3 dell'articolo 57-bis e, precisamente, il primo, secondo e terzo periodo. I citati periodi sono stati sostituiti dai seguenti: *«Per la concessione del credito di imposta di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 62,5 milioni di euro per l'anno 2018, che costituisce tetto di spesa. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, pari a 62,5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della Legge 26 ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo è da imputare per 50 milioni di euro sulla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e per 12,5 milioni di euro sulla quota spettante al Ministero dello Sviluppo Economico. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle Entrate – fondi di bilancio" per le necessarie regolazioni contabili. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della Legge 26 ottobre 2016, n. 198».*

Con l'articolo 4 sopra citato, in pratica, è stato definito lo stanziamento delle risorse per questa misura e, per il 2018, sono previsti 62,5 milioni di euro, di cui:

- 50 milioni di euro per gli investimenti sulla stampa (20 per gli investimenti effettuati nel secondo semestre del 2017, più altri 30 per quelli da effettuare nel 2018);
- 12,5 milioni di euro per gli investimenti da effettuare nel 2018 sulle emittenti radio-televisive.

Inoltre, nel comma 3-bis dell'articolo 4 sopra citato, si legge che *«ai fini della prima applicazione del comma 1, una quota pari a 20 milioni di euro, a valere sulla quota di spettanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri dello stanziamento relativo all'annualità 2018, è destinata al riconoscimento del credito d'imposta esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, di cui al comma 1 effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell'1 per cento l'ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016».*

In virtù di tali modifiche, quindi, anche per gli investimenti pubblicitari sulle testate on line, oltre che sulla stampa quotidiana e periodica, effettuati già a partire dal 24 giugno 2017 (ovvero la data dell'entrata in vigore della legge di conversione) al 31 dicembre 2017, si potrà usufruire del sopra citato credito d'imposta.

Dalle modifiche apportate dal comma 3-bis, però, si evince che, le agevolazioni per gli investimenti effettuati nel periodo che va dal 24 giugno 2017 fino al 31 dicembre 2017, non riguarderebbero gli investimenti pubblicitari sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, in quanto, il suddetto comma specifica che *«...dello stanziamento relativo all'annualità 2018, è destinata al riconoscimento del credito d'imposta esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line...».*

Ciò, significherebbe che, per investimenti su emittenti televisive e radiofoniche locali, i benefici si attiverrebbero dal prossimo anno.

I chiarimenti del Dipartimento per l'informazione e l'editoria – Relativamente all'attuazione dell'agevolazione fiscale prevista, è intervenuta la comunicazione on line a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 24 novembre 2017, che ha fornito ulteriori dettagli e precisazioni in merito, in attesa del Regolamento di attuazione che dovrà disciplinare tutti gli aspetti della misura non direttamente regolati dalla legge, comprese le procedure operative che sono state definite con l'Agenzia delle Entrate. Detto Regolamento è in corso d'adozione.

Ricordiamo innanzitutto che possono beneficiare del credito d'imposta in esame i soggetti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, il cui valore superi di almeno l'1 per cento gli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.

Misura del beneficio e investimenti ammissibili – Il credito d'imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato del 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative.

Il credito d'imposta liquidato, potrà essere inferiore a quello richiesto nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti richiesti con le domande, superi l'ammontare delle risorse stanziato. In questo caso, si ricorrerà ad una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto.

A tal proposito, è necessario ricordare che, i limiti di spesa, sono distinti per gli investimenti sulla stampa e per quelli sulle emittenti radio-televisive. Ne consegue che, qualora sussistano investimenti su entrambi i media, il soggetto richiedente può vedersi riconosciuti due diversi crediti d'imposta, in percentuali differenziate, a seconda delle condizioni della ripartizione su ognuna delle due categorie di beneficiari.

Qualora, invece, si accerti che l'ammontare complessivo del credito richiesto non comporti l'esaurimento delle risorse stanziato, queste ultime, andranno ad incrementare la dotazione finanziaria dell'anno successivo.

In relazione agli **investimenti ammissibili** per usufruire del credito d'imposta in questione, sono tali quegli investimenti riferiti all'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, ovvero nell'ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Il beneficio si applica anche agli investimenti effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017, sempre con la stessa soglia d'incremento riferita all'anno precedente.

È da precisare, però, che l'estensione al **secondo semestre del 2017, si riferisce ai soli investimenti effettuati sulla stampa e a quelli effettuati sui giornali on line.**

Gli investimenti pubblicitari devono essere effettuati su giornali ed emittenti editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e dotate in ogni caso della figura del direttore responsabile.

La comunicazione del Dipartimento sopra citata, specifica inoltre che, dal credito d'imposta, sono escluse le spese sostenute per l'acquisto di spazi destinati a servizi particolari, ad esempio: televendite, servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovrapprezzo.

Le spese per l'acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario anche se ad esso funzionale o connesso.

Ammissibilità al credito d'imposta: limiti e condizioni – Le spese per gli investimenti, si considerano sostenute secondo le regole generali in materia fiscale previste dall'articolo 109 del Tuir.

L'effettivo sostenimento delle spese, deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.

Qualora, però, il credito d'imposta richiesto, sia superiore alla soglia di 150.000 euro, e richieda, quindi, ai fini della liquidazione, l'accertamento preventivo di regolarità presso la Banca Dati Nazionale Antimafia del Ministero dell'Interno, il richiedente potrà beneficiare del credito richiesto a condizione che sia iscritto (o abbia inoltrato alla Prefettura competente la richiesta di iscrizione) agli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1, comma 52, della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

Il credito d'imposta previsto da tale misura, è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o comunitaria. Inoltre, si ricorda che, tale credito, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24, ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

La domanda di ammissione al beneficio – Chi è interessato ad usufruire del beneficio in esame, presenta la domanda attraverso una comunicazione telematica (che funge come una sorta di "prenotazione") su apposita piattaforma dell'Agenzia delle Entrate, secondo il modello che ha definito la stessa Agenzia, usufruendo di un lasso temporale ampio (potrebbe essere dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno).

La comunicazione dovrà contenere:

- i dati identificativi dell'azienda (o del lavoratore autonomo);
- il costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati, o da effettuare, nel corso dell'anno; qualora gli investimenti riguardino sia la stampa che le emittenti radio-televisive, i costi andranno esposti distintamente per le due tipologie di media;
- il costo complessivo degli investimenti effettuati sugli analoghi media dell'anno precedente (per "media analoghi" s'intendono la stampa, da una parte, e le emittenti radio-televisive dall'altra, non il singolo giornale o la singola emittente);
- l'indicazione dell'incremento degli investimenti su ognuno dei due media, in percentuale ed in valore assoluto;
- l'ammontare del credito d'imposta richiesto per ognuno dei due media;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il possesso del requisito consistente nell'assenza delle condizioni ostative ed interdittive previste dalle disposizioni antimafia ai fini della fruizione di contributi e finanziamenti pubblici.

In seguito, saranno l'Agenzia delle Entrate e l'Amministrazione ad effettuare i controlli di rispettiva competenza, in ordine all'effettivo possesso dei requisiti che determineranno o meno l'ammissione al beneficio fiscale. Qualora venga accertata la mancanza di uno dei requisiti e, quindi, l'indebita fruizione totale o parziale del beneficio, sarà poi l'Amministrazione a

provvedere al recupero delle somme attraverso le procedure coattive di legge.

Autore: **PIETRO MOSELLA**

© **Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata**

Categorie: **Agevolazioni > Imprese**

© **Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.**

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: info@fiscal-focus.it